COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXXXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 GIUGNO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **STORCHI**

INDI

DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 741

Sui lavori della Commissione:

COTELLESSA 741, 742
BARTOLE 742
PRESIDENTE 742
MORELLI 742

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Nuovo trattamento economico ed estensione delle assicurazioni sociali in favore del personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento. (2740) 742

PRESIDENTE 742, 743, 745, 747, 748
REPOSSI, *Relatore* 742, 745, 747
VENEGONI 743, 745, 746, 747
MORELLI 743, 746, 747, 748
BIASUTTI 743
FASSINA 744
CORNIA 744
MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 744, 745, 746, 747, 748
ROASIO 744, 745
SABATINI 744, 745, 746, 748
PRETI 745, 746
CERAVOLO 746
ZACCAGNINI 746
CAPPUGI 747

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

REPOSSI: Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità degli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. (2790) 749

PRESIDENTE 749

Votazione segreta:

PRESIDENTE 749

La seduta comincia alle 9,15.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Pastore.

Sui lavori della Commissione.

COTELLESSA. Desidero far presente che all'ordine del giorno della prima Commissione (Interni) si trovano il disegno di legge: « Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree» (2600), (dise-

gno di legge da me presentato quando ero Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, ed il cui contenuto è di carattere strettamente sanitario) e la proposta di legge della senatrice Merlin: « Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione (2602) di cui è evidente anche il profilo sanitario. Chiedo, quindi, alla Presidenza, perché la XI Commissione non sia stata investita dell'esame di questi progetti, data la sua specifica competenza per l'igiene e la sanità pubblica.

BARTOLE. Desidero aggiungere che analoga protesta ho avanzato al direttivo del nostro Gruppo parlamentare perché mi sembra inspiegabile che alla XI Commissione, che ha competenza in questa materia, sia sottratto l'esame di questi progetti di legge.

PRESIDENTE. Comunico agli onorevoli Cotellessa e Bartole che, in data 9 maggio, a firma dei deputati De Maria, Roselli, Capua ed altri, è stato chiesto alla Presidenza della nostra Commissione, con lettera motivata, che il disegno di legge n. 2600 (profilassi delle malattie veneree) e la proposta di legge Merlin n. 2602, siano esaminati in sede legislativa dalle Commissioni riunite I e XI. La Presidenza della Commissione ha pertanto inviato la seguente richiesta al Presidente della Camera:

« Comunico che la XI Commissione (Lavoro e igiene e sanità), ritenuto che il disegno di legge: « Riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree » (2600), assegnato in sede referente alla I Commissione con parere dell'XI, e la proposta di legge di iniziativa della senatrice Merlin Angelina: « Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione » (2602), assegnata in sede legislativa alla I Commissione con parere della III, siano di competenza, per il profilo sanitario dei provvedimenti stessi, anche della XI Commissione, ha deliberato di chiedere che la discussione del disegno e della proposta di legge sia abbinata e deferita, in sede legislativa, alla competenza congiunta delle Commissioni I e XI riunite ».

La richiesta non è stata accolta.

COTELLESSA. Desidererei sapere se la XI Commissione tratta oppure no i problemi sanitari! Il disegno di legge n. 2600 fu presentato dal Presidente del Consiglio come Ministro responsabile, ma fu preparato dall'Alto Commissariato per la sanità.

Se i problemi di indole sanitaria non vengono alla nostra Commissione, vuol dire che non abbiamo più la possibilità di occuparci dei problemi affidati alla competenza della nostra Commissione. Allora, anche i problemi del lavoro e quelli dell'interno andranno a finire – per esempio – alla Commissione dell'industria! Chiedo che il presidente della Commissione porti il rilievo a conoscenza del Presidente della Camera, e insista, pur con il doveroso rispetto della volontà del Presidente della Camera, perché il disegno di legge n. 2600 sia deferito alla competenza primaria della XI Commissione e sulla proposta di legge Merlin sia riservata alla XI Commissione almeno l'espressione di un parere.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI.

MORELLI. Ci associamo alla richiesta del collega Cotellessa e preghiamo il presidente di riferire questo nostro voto alla Presidenza della Camera.

PRESIDENTE. Rinnoverò alla Presidenza della Camera la richiesta, nei termini ora esposti dall'onorevole Cotellessa.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Nuovo trattamento economico ed estensione delle assicurazioni sociali in favore del personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento. (2740).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuovo trattamento economico ed estensione delle assicurazioni sociali in favore del personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento.

Invito l'onorevole Repossi, relatore, a svolgere la sua relazione.

REPOSSI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame ha lo scopo di apportare un miglioramento della situazione economica degli incaricati al servizio di collocamento, nei diversi comuni d'Italia, per conto degli uffici del lavoro e della massima occupazione. Con la legge n. 264 del 1949 venne stabilito per questi collocatori un compenso che, partendo da un minimo di 6020 lire mensili non oltrepassasse le 20 mila lire. Il che, seppure si tratti di un lavoro saltuario, come avviene nei comuni di piccola entità, non è stato rite-

nuto sufficiente ed adeguato. Pertanto, con l'attuale disegno di legge, si aumentano i compensi partendo da un minimo di 120 mila lire annue, compresa la 13ª mensilità.

Altra innovazione importante è l'estensione delle assicurazioni sociali a questi lavoratori che prima non godevano alcuna tutela di carattere sociale. Si afferma, poi, il principio che anche costoro, pur avendo un incarico di carattere temporaneo, hanno diritto ad una certa indennità per i familiari a carico. Tale indennità è fissata in 1500 lire mensili per ogni familiare.

Comunque, scopo di questo provvedimento non è tanto la sistemazione di questi collocatori (sistemazione che dovrà, invece, essere oggetto di un provvedimento più generale) quanto l'elevazione ad un miliardo e 500 milioni della spesa per il loro compenso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VENEGONI. Riteniamo opportuno questo provvedimento in quanto è inteso a migliorare la situazione dei collocatori, per i quali non erano stanziati fondi minimamente sufficienti.

Devo però rilevare che lo stanziamento previsto in questo disegno di legge non è ancora sufficiente. Specialmente nelle provincie in cui la disoccupazione è più forte, l'attività del collocamento è insufficiente, non per mancanza di buona volontà dei collocatori, ma soprattutto per l'insufficienza del loro numero ed anche perché questa gente è costretta, a causa del modestissimo compenso, a cercare altre fonti di guadagno. Proponiamo quindi – con un emendamento all'articolo 3 – di raddoppiare l'importo annuo della spesa fissato dalla legge 29 aprile 1949, portandolo a 1 miliardo e 800 milioni, e, in relazione a ciò, di variare il numero degli incaricati ed il loro trattamento.

MORELLI. Mi sembra che il problema di carattere economico non sia l'unico. Esiste, a mio avviso, l'esigenza di sistemare giuridicamente queste categorie. La situazione dei collocatori comunali è penosa: vivono in una situazione di estremo pericolo, (ultimamente si sono verificati casi – che sono stati fatti presenti al Ministero del lavoro – di collocatori uccisi dagli stessi operai per non aver trovato loro una sistemazione). Questa gente, che assolve un compito utile all'equilibrio sociale, non ha una sua posizione giuridica e non si trova in condizioni di poter con efficacia difendere i propri interessi secondo un corretto accordo contrattuale. Prego, perciò, l'onorevole presidente di farsi interprete della Commissione presso il Ministero del lavoro e prego l'onorevole sottosegretario di tener presente il voto, che ho espresso, affinché a questa regolamentazione si addivenga.

Sulla questione del compenso, non voglio proporre, come ha fatto il collega Venegoni, una cifra; però, mi permetto di fare presente che, indipendentemente dal numero dei collocatori, le somme che sono state destinate sono assolutamente insufficienti. Capisco le difficoltà di bilancio e capisco che si tratta di un primo avvio, ma vorrei che, anche dal punto di vista economico, il problema dei collocatori fosse affrontato con maggiore serietà. Oggi si assumono come collocatori gente che della materia si intende ben poco: ex marescialli dei carabinieri, ufficiali in congedo, gente disoccupata. Costoro si danno a questo lavoro in attesa di trovare modo di occuparsi più stabilmente e di abbandonare il servizio di collocamento.

Se vogliamo creare funzionari scrupolosi che si interessino sul serio di questo problema, bisogna preoccuparsi di venire incontro a questa categoria assicurando un minimo che non l'assoggetti, per fame, ad accettare compensi e creare situazioni dolorose che si risolvono pur sempre a danno del Governo.

Pertanto, senza proporre cifre (perché anche con la cifra proposta dal collega Venegoni non si risolve il problema), faccio voti affinchè il Ministero esamini più profondamente il problema per dare, anche all'inizio, un compenso adeguato alle funzioni che questa categoria deve assolvere.

BIASUTTI. Desidero ricordare ai colleghi che quando alla Commissione finanze e tesoro venne presentato il progetto affinché desse il parere, fu fatto osservare che si trattava, in un certo senso, di un inizio di sistemazione e che, successivamente, si sarebbe addivenuti a qualche cosa di definitivo. La IV Commissione, pur rilevando la insufficienza dei fondi, approvò il disegno all'unanimità, con l'implicita riserva che si sarebbe poi riesaminato il problema dopo una completa regolamentazione. Di fronte a quanto i colleghi Venegoni e Morelli hanno detto, mi rendo conto della esigenza di una migliore sistemazione di questi collocatori che devono svolgere un servizio delicato ed anche rischioso, ma devo rilevare che, nell'eventualità di una modifica dell'articolo così come è stato proposto, evidentemente si dovrà richiedere un nuovo parere alla Commissione finanze e tesoro e si dovranno reperire i fondi per far fronte a questa esigenza. Credo, quindi, sia opportuno approvare il disegno senza

aumentare gli stanziamenti, con riserva di riporre in discussione tutto il problema.

FASSINA. Come i colleghi ricorderanno, durante l'approvazione della legge n. 264 del 29 aprile 1949, istitutiva del collocamento, le lamentele per il trattamento ai collocatori comunali trovarono eco presso tutti i gruppi parlamentari. A me pare che con questo disegno di legge il Governo, dopo avere effettuato una prima e sia pur parziale selezione del personale, voglia cominciare a dare una certa sistemazione e garanzia economica almeno ai collocatori dei maggiori comuni. (Per quelli dei comuni minori si tratta ancora di prestazioni che presumibilmente non impegnano tutta la giornata e tutta l'attività del collocatore).

Non posso, tuttavia, esimermi dal fare alcune osservazioni. Forse converrebbe (ed invito in questo senso il rappresentante del Governo) affidare dovunque ai collocatori comunali il pagamento degli assegni ai lavoratori agricoli, perché, siccome gli uffici che oggi provvedono a questa bisogna hanno una percentuale, anche questo servirebbe a dare un modesto compenso a coloro che vivono a contatto con questi lavoratori.

Un'altra questione: questi collocatori comunali, quando non siano già di per sé lavoratori, bisognerebbe che fossero autorizzati a versare il contributo Ina-Casa, onde metterli in condizione di poter concorrere all'assegnazione di questi alloggi. Sarebbe, poi, opportuno che in questa stessa legge si precisasse che i contributi assicurativi per invalidità e vecchiaia possono essere riscattati per gli anni per i quali già si è prestato servizio come collocatore. Infatti, la nuova legge prescrive, per poter avere il diritto alla pensione, un discreto numero di anni di iscrizione. Se un collocatore è in servizio già da oltre tre anni, è evidente il suo giusto desiderio di poter computare anche questi tre anni agli effetti della pensione di vecchiaia.

Vorrei chiedere, poi, un chiarimento. All'articolo 2, mentre per quanto riguarda le assicurazioni obbligatorie di invalidità e vecchiaia, tubercolosi, eccetera, si fa riferimento all'assicurazione per i dipendenti da aziende private, per quanto riguarda l'assistenza malattie si fa riferimento all'ente che assicura i dipendenti statali. Mi pare che, anche orientandoci verso la formula di trattamento del dipendente privato, forse sarebbe più opportuno affidare all'I. N. A. M. l'assicurazione malattie e non trasferirla ad un ente che ha l'assistenza solo dei dipendenti statali.

CORNIA. Vorrei sapere se questa legge riguarda soltanto i collocatori comunali o anche quelli frazionali, dato che il titolo della legge non distingue.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Osservando la legge, si troverà che non si è usato lo stesso metodo della legge precedente. Il Ministero si è riservato di dare 7300 incarichi di collocatore sia nelle frazioni sia nei centri più grossi, in modo da non essere vincolato a quella disposizione precedente per cui il Ministero del lavoro dava incarico soltanto ai collocatori comunali, che dipendevano dal Ministero del lavoro, mentre i collocatori frazionali dipendevano dai comuni. Viceversa, anche questi passeranno alle dipendenze del Ministero del lavoro, che è vincolato solo per il numero, avendo facoltà di nominare, in tutta la Repubblica, fino a 7300 collocatori. Questi 7300 collocatori possono essere collocati dovunque il Ministero creda vi sia bisogno. Abbiamo voluto evitare lo sconcio della nomina dei collocatori frazionali da parte dei comuni, anche perché talvolta si verificava il caso che questi collocatori non venissero pagati affatto.

ROASIO. La dichiarazione del rappresentante del Governo mi ha meravigliato. Essa cambia completamente il contenuto della legge del 1949, che fu un compromesso fra maggioranza e minoranza. Con quella legge i collocatori comunali venivano nominati dall'ufficio provinciale con l'intervento del Ministero del lavoro e dipendevano dall'ufficio provinciale del lavoro. Veniva anche creata una commissione che rappresentava gli interessi delle organizzazioni sindacali; ma queste commissioni non sono state ancora nominate a distanza di tre anni. E questo è il motivo del malcontento e delle manifestazioni che avvengono nelle campagne, specialmente nell'Emilia. Vi è un urto di interessi fra i collocatori comunali ed i coadiutori nominati dalle varie organizzazioni. Se approvassimo questa legge secondo i criteri enunciati dall'onorevole Murdaca, trasformeremmo i rapporti di forze oggi esistenti e creeremmo nelle campagne una situazione ancora più difficile. Gli uffici del lavoro devono distribuire con giustizia il poco lavoro esistente in certe provincie, ricorrendo ai turni. Pertanto, se non vi è una organizzazione apposita, se non vi è questa commissione (che era alla base della legge precedente), si cambia completamente il carattere della legge del 1949.

SABATINI. La legge precedente non viene modificata.

ROASIO. A me sembra di sì se il Ministero ha, come ha detto il Sottosegretario, facoltà di nominare, dove meglio creda, collocatori e coadiutori purché entro una data quota.

SABATINI. Quel numero riguarda solo i collocatori. Per gli altri, nulla è innovato.

PRETI. Onorevole colleghi, un chiarimento ritengo sia opportuno. Attualmente, in ogni comune si trova un collocatore e, dove necessario, anche i cosiddetti vicecollocatori. Questi, unitamente al collocatore, dipendono unicamente dall'ufficio provinciale del lavoro e da questo ufficio vengono pagati.

A queste due categorie si debbono aggiungere anche i coadiutori frazionali.

Noi sappiamo che questa legge si riferisce soprattutto alla Cassa padana, a comuni, ad esempio Budrio, dove, oltre al collocatore ed ai vicecollocatori, lavorano, nelle frazioni, molti coadiutori.

A mio modesto avviso, questa legge si riferisce al collocatore e ai vicecollocatori, ma non tocca affatto i coadiutori frazionali. Di conseguenza io non vedo per quali ragioni l'onorevole Roasio dovrebbe fare eccezioni, tanto più che anche attualmente vi sono comuni dove esercitano due o anche tre collocatori.

ROASIO. Ma sono collocatori comunali, non coadiutori frazionali.

PRESIDENTE. Ritengo che la risposta affermativa data dall'onorevole Sottosegretario all'onorevole Cornia si riferisca esclusivamente ai criteri di compenso.

Circa i criteri della nomina, nulla, invece, è innovato.

VENEGONI. Mi pare che, dalla discussione svoltasi, sia emersa la necessità di un ulteriore studio del disegno di legge. A nome del mio gruppo propongo, quindi, di rinviare la discussione di questa legge, onde poterne esaminare tutti gli aspetti. In subordine, saremmo costretti a chiedere la rimessione della discussione all'Assemblea.

Poiché si stabilisce un numero, noi vorremmo conoscere quanti siano attualmente i collocatori incaricati: se la legge aumenta o diminuisce il loro numero.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* C'è un collocatore per ogni comune dove non esiste un ufficio del lavoro o una sezione staccata. Nei comuni superiori ai 10 mila abitanti, dove il carico funzionale dell'ufficio è maggiore, anziché un solo collocatore, compatibilmente con le esigenze del bilancio, se ne nomina anche un secondo, cosa finora rara perché il bilancio è sempre molto ristretto. Questa legge vuole aumentare il numero dei collocatori nei comuni dove ciò sia necessario. Per il resto, nulla si innova.

VENEGONI. Ma questa è una risposta generica. Io avevo fatto una domanda precisa: quanti sono i collocatori in Italia.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Tanti quanti sono i comuni in Italia.

REPOSSI, *Relatore.* Mi pare che la preoccupazione dell'onorevole Venegoni non abbia ragione di essere perché la vecchia legge conserva tutto il suo vigore. Qui si tratta soltanto di un miglioramento di carattere economico e della determinazione del numero di questi collocatori.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo, stanziata una determinata cifra, aveva fatto, per comodità interna, una certa graduatoria per cui, a seconda del numero degli abitanti, si assegnava ai varî comuni una diversa quota. Per meglio usufruire della somma stanziata si era pensato, però, là ove era possibile, di dare, per alcuni comuni, l'incarico al collocatore d'un comune vicino e, viceversa, là dove le esigenze lo richiedevano, di nominarne più d'uno, anche per un solo comune.

La nuova legge, dando maggiori disponibilità, consente di meglio distribuire il lavoro ed aumentare, nel limite di 7.300 unità, il numero dei collocatori.

PRETI. Chiedo scusa se prendo nuovamente la parola, ma mi sembra che l'equivoco non sia chiarito. Mi associo alla richiesta di un breve rinvio, per evitare il danno peggiore di veder rimettere all'Assemblea la discussione di questa legge.

Il problema, onorevoli colleghi, è politico: è il problema del collocamento dei braccianti nella bassa pianura padana.

Si prenda, ad esempio, un grande comune della bassa padana: Copparo. Vi è il collocatore, più tre vicecollocatori che esplicano funzioni di sorveglianza, ciascuno su tre frazioni (e questi sono statali); in più, in ciascuna frazione, vi sono dei coadiutori nominati dall'ufficio del lavoro su proposta di una commissione che rappresenta le organizzazioni sindacali locali (e questi sono pagati dal comune). La legge precedente stabiliva che nelle frazioni il collocamento dovesse essere esercitato da questi coadiutori frazionali.

Ora, la minoranza non sa, evidentemente, quale possa essere il numero attuale dei collocatori, ivi comprendendo i vicecollocatori

statali, ed evidentemente teme che, attraverso l'approvazione di questa legge, (la quale fissa un determinato numero di collocatori o vicecollocatori) lo Stato possa coprire anche tutte le frazioni in modo da rendere praticamente nullo il coadiutore frazionale sul quale, attualmente, determinate organizzazioni sindacali puntano. Io ritengo che il dubbio della minoranza potrebbe essere fugato nel caso che il Ministero del lavoro potesse dimostrare che nulla è innovato nel sistema dei coadiutori.

MORELLI. Piuttosto che rimettere la discussione della legge all'Assemblea, preferirei un breve rinvio.

VENEGONI. Mi permetto di insistere per il rinvio, nella speranza che il Ministero possa darci maggiori delucidazioni sugli scopi e sul contenuto della legge. Vorrei anche sapere perché, affrontato il problema dei collocatori, si sia lasciata insoluta una serie di problemi come quello della loro sistemazione giuridica, del loro inquadramento, ecc., ecc.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non capisco quali delucidazioni si vogliano per una legge tanto chiara. Rispetto alla precedente essa innova soltanto i criteri relativi al numero dei collocatori ed al compenso di essi. Per le nomine si procede come si procedeva in passato.

Si tenga però presente che i coadiutori frazionali non sono nominati obbligatoriamente, ma sono nominati, su proposta del prefetto, quando questi ritenga che il collocamento richieda nella zona un miglior servizio.

Circa l'inquadramento giuridico, ricordo all'onorevole Venegoni che abbiamo tentato in ogni modo di risolverlo; ma c'è in atto la riforma generale della burocrazia e l'onorevole Lucifredi si è opposto, perché – giustamente – sostiene che questo problema va inquadrato nella riforma generale. Ecco perché ci siamo affrettati a presentare questo disegno di legge che, prescindendo da altri fattori, viene incontro alle esigenze dei collocatori per quanto riguarda il trattamento economico e le assicurazioni sociali.

CERAVOLO. Se il presidente mi consente, vorrei far presente un dato di fatto che dovrebbe fugare ogni preoccupazione.

La minoranza teme che, entro il numero fissato dalla legge, possano trovar posto tanti collocatori e vicecollocatori da rendere superflui gli attuali coadiutori frazionali.

A me sembra che, poiché i comuni d'Italia sono 7.790, e poiché ogni comune già conta un collocatore, nessun timore possa affacciarsi per i coadiutori.

PRETI. Non in tutti i comuni v'è un collocatore. Vi sono, infatti, provincie (come Alessandria) dove i comuni hanno in media mille abitanti, ed il collocatore sarebbe di troppo; vi sono comuni ad intensa popolazione bracciantile dove, al contrario, il collocamento è il principale problema di ordine politico e sociale. Indicare quindi la cifra globale di 7.300 collocatori per tutta l'Italia non fuga tutte le preoccupazioni.

ZACCAGNINI. La richiesta dell'opposizione mi induce ad osservare, per l'esperienza che ho delle zone nevralgiche attinenti a questo problema, che le obiezioni sollevate non hanno alcun fondamento. Noi ben sappiamo che i collocatori e vicecollocatori sono tutti con mansioni comunali. I vicecollocatori hanno funzione ispettiva di coordinamento dei collocatori frazionali. È impossibile che i vicecollocatori si sostituiscano ai frazionali, perché nei grossi comuni, dove il collocamento deve farsi fino all'ultima fase, è semplicemente un aiuto del collocatore. Poiché questo disegno di legge non innova nulla assolutamente, all'infuori del trattamento economico e dell'assistenza previdenziale, non vedo come il problema si possa sollevare.

Mi rendo conto, però, che al fondo si agita un problema politico estremamente interessante, tanto che io, quando si approvò la precedente legge, mi associai alla riserva posta dall'onorevole Sabatini per quel tale compromesso che non accettai.

Il collega Venegoni ha accennato al problema della sistemazione giuridica, dell'inquadramento, eccetera. Dichiaro che, se insiste nella richiesta di rimessione all'Assemblea, accetto volentieri di affrontare globalmente il fondo di questo problema.

Così stando le cose credevo che la legge fosse approvata tranquillamente; ma, se vogliamo discuterne tutti gli aspetti, non chiedo di meglio.

SABATINI. Se non si innova niente dal punto di vista legislativo, non vedo perché la minoranza possa avere il dubbio che con questa legge si danneggino i coadiutori. Se fosse stato il Ministero a pagarli, potrebbero anche esservi dei dubbi; ma non è il Ministero che li paga; quindi nessuna situazione legislativa viene compromessa dall'approvazione di questa legge.

Vi è la questione politica, la pressione, cioè, a cui, in periferia, i collocatori sono sot-

toposti ed alla quale non possono resistere! Questo è il problema politico; ma non credo che questa sia la sede in cui possa, opportunamente, essere discusso.

REPOSSI, *Relatore*. Non vedo la necessità di un rinvio. La questione del numero non ha nessuna importanza perché non viene a modificare la legge 29 aprile 1949.

Quindi, se si vuole una discussione più ampia di problemi che il disegno di legge non prevede, non ho nulla in contrario a che la discussione sia rimessa all'Assemblea; ma gli amici dell'opposizione dovranno assumersi la responsabilità del ritardo di questa legge che è attesa da tutti i collocatori.

VENEGONI. Vorrei fare una dichiarazione.

Se la maggioranza non vuole il rinvio, sono disposto ad accettare il disegno di legge, purché da parte del rappresentante del Governo si faccia formale dichiarazione che tutto il resto dei problemi non viene innovato da questa legge e che, nel caso che un collocatore in carica possa accumulare diversi compensi, non lo si danneggi. Vi possono, infatti, essere collocatori con tre incarichi che percepiscano 10 mila lire al mese per ciascuno degli incarichi (in totale 30 mila lire). Se domani, con un diverso organico, si dovesse stabilire che il collocatore deve avere un solo incarico, costoro vedranno peggiorare la loro situazione.

Propongo, pertanto, di votare la legge, ma di approvare, prima, il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione (Lavoro), discutendo in sede legislativa il disegno di legge n. 2740, invita il Governo a predisporre un provvedimento organico che risolva il problema di dare una sistemazione economica e giuridica ai collocatori e consenta una migliore applicazione della legge n. 264 ».

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. È pervenuto alla Presidenza un altro ordine del giorno presentato dal deputato Morelli, di contenuto analogo. Chiedo all'onorevole Morelli se vuole associarsi all'ordine del giorno Venegoni.

MORELLI. Non ho nulla in contrario.

CAPPUGI. Credo che ogni equivoco sia chiarito e si possa senz'altro votare il disegno di legge che è sollecitato da moltissime parti.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previedenza sociale*. Per le dichiarazioni già fatte in ordine alla riforma della burocrazia, non posso aderire all'ordine del giorno Morelli-Venegoni.

Non avrei, poi, nessuna difficoltà a fare le dichiarazioni richiestemi dall'onorevole Venegoni se non temessi di dare al Governo una patente di ignoranza di qualsiasi principio di legge. È ovvio che questa legge non modifica le leggi precedenti.

PRESIDENTE. Chiedo agli onorevoli Venegoni e Morelli se insistono nel loro ordine del giorno.

VENEGONI. Insisto.

MORELLI. Anche io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Venegoni e Morelli di cui già è stata data lettura.

(*È approvato*).

Passiamo allora all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

« Il compenso per il personale incaricato temporaneo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, e all'articolo 24 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in base alla valutazione del carico funzionale dei singoli uffici di collocamento e nel limite delle misure e dei contingenti fissati nella seguente tabella:

Misura del compenso annuo lordo	Numero degli incaricati
—	—
L. 120.000	2.700
» 180.000	1.000
» 216.000	1.000
» 240.000	1.000
» 264.000	700
» 300.000	500
» 360.000	400

Il compenso annuo sopra previsto è suddiviso in tredici mensilità da corrispondersi, le prime dodici alla fine di ciascun mese e la tredicesima alla data del 16 dicembre di ogni anno in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettivo svolgimento dell'incarico nel corso dell'anno ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2.

« Ferme restando le disposizioni che disciplinano il rapporto di incarico del personale di cui al precedente articolo, al personale medesimo è corrisposta una maggiorazione del

compenso mensile in ragione di lire 1500 per ogni familiare, da attribuire alle condizioni e con i criteri di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, concernenti le quote complementari della indennità di carovita.

A detto personale sono estese le assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Allo stesso personale è estesa l'assistenza in caso di malattia da prestarsi dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, a norma della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni.

La base per la commisurazione dei contributi dovuti all'Ente predetto è stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 giugno 1951, n. 621 ».

Gli onorevoli Morelli, Fassina e Sabatini propongono di aggiungere a questo articolo il seguente comma:

« A favore del precitato personale sarà, inoltre, stipulata, con uno o più istituti assicuratori, una polizza cumulativa per il rischio d'invalidità permanente per causa di servizio e per il rischio di morte. Il versamento dei relativi premi, pari al due per cento dell'importo dei compensi corrisposti a ciascun incaricato, è a completo carico dello Stato ».

MORELLI. L'emendamento assolve ad una necessità inderogabile. Purtroppo noi tutti sappiamo che i collocatori sono esposti alle ire dei disoccupati, che, esasperati, trascendono a vie di fatto, con conseguenze talvolta letali come è avvenuto a Napoli, Arezzo e Firenze. Prego quindi gli onorevoli colleghi di approvare questo emendamento.

MURDACA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo lo accetta, anche in considerazione dei casi avvenuti di recente.

PRESIDENTE. Poiché si tratta di un comma aggiuntivo alla fine dell'articolo, porrò in votazione prima il testo dell'articolo, poi il comma aggiuntivo.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo di cui già ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« In dipendenza di quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge, l'importo annuo massimo della spesa per i compensi da corrispondersi al personale incaricato del servizio di collocamento, già fissato in lire 900 milioni dall'articolo 24 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è elevato a lire 1.450.000.000.

Al maggior onere di cui al precedente comma, nonché a quelli derivanti dall'articolo 2, primo comma, dall'articolo 2, secondo comma, dall'articolo 2, terzo comma, valutati rispettivamente in lire 263.000.000, in lire 191.000.000 ed in lire 67.000.000 sarà provveduto, per l'esercizio 1952-53, mediante riduzione per equivalente importo complessivo dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

SABATINI. Essendo stato approvato l'emendamento aggiuntivo, il secondo comma di questo articolo deve essere coordinato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo.

(*È approvato*).

Il secondo comma dell'articolo, poiché il coordinamento è necessario, dovrebbe essere del seguente tenore:

« Al maggior onere di cui al precedente comma, nonché a quelli derivanti dall'articolo 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, valutati rispettivamente in lire 263.000.000, in lire 191.000.000, in lire 67.000.000 ed in lire 29.000.000 sarà provveduto, per l'esercizio 1952-53, mediante riduzione per equivalente importo complessivo dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo ».

Pongo in votazione questo comma nel testo così emendato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Repossi: Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità degli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. (2790).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Repossi: Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità degli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. Riferisco io stesso, pregando gli onorevoli colleghi di considerare benevolmente la proposta e, dato il suo carattere di estrema urgenza, di approvarla.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò, successivamente, in votazione:

ART. 1.

« È prorogato fino al 31 dicembre 1952 il termine stabilito con la legge 7 dicembre 1951, n. 1617, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo ».

(*È approvato*).

ART. 2.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1952 ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Nuovo trattamento economico ed estensione delle assicurazioni sociali in favore del personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento » (2740):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

REPOSSI: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità degli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (2790):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Mario, Bartole, Cappugi, Cavallotti, Ceravolo, Colleoni, Concetti, Cornia, Delle Fave, Diecidue, Di Vittorio, Fassina, Lizzadri, Lombardi Carlo, Lombari, Maglietta, Marazzina, Morelli, Natali Lorenzo, Nenni Giuliana, Palenzona, Preti, Repossi, Roasio, Sabatini, Storchi, Venegoni, Zaccagnini.

È in congedo:

Pastore.

La seduta termina alle 10,50.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI